

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'Avv. Franco Matera, Avv. Alessandro Vannucci, dall'Avv. Marco Santaroni, Avv. Mattia Maria La Marra, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 20 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(118) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ALFONSO DE CECCO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl), DANIELE SEBASTIANI E MAURIZIO EDMONDO (Componenti del CdA nella qualità di Consiglieri della Società Delfino Pescara 1936 Srl) E DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 Srl ▪ (nota N°.1761/1696pf09-10/MA/Segr. del 29.9.2010).

La Procura Federale, con atto del 29 settembre 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale i Signori:

- De Cecco Giuseppe Alfonso, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Delfino Pescara 1936 Srl;
- Sebastiani Daniele, componente del C.d.A. nella qualità di consigliere della Società Delfino Pescara 1936 Srl;
- Edmondo Maurizio, componente del C.d.A. nella qualità di consigliere della Società Delfino Pescara 1936 Srl;

nonché

- la Società Delfino Pescara 1936 Srl,

per rispondere:

i primi tre, della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 5, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere, con le proprie dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso e di una specifica struttura AIA nonché le reputazione di persone operanti nell'ambito della FIGC, senza fornire alcun elemento di riscontro;

la Società, della violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 2, del codice di Giustizia Sportiva, direttamente ed oggettivamente responsabile dei comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Il procedimento trae origine dall'acquisizione di un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano "IL CENTRO" del 27 aprile 2010, ove erano riportate, virgolettate, le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai citati dirigenti al termine della partita Foggia - Pescara del 25 aprile 2010, ritenute – così testualmente - "*idonee a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'Istituzione federale, della reputazione di persone (arbitro) e*

Organismi operanti nell'ambito della FIGC senza che le stesse siano supportate da idonei elementi di riscontro".

Con memoria difensiva trasmessa a mezzo fax il 15 ottobre u.s., la Società e i deferiti suoi dirigenti hanno eccepito:

- a) il difetto della prova dell'elemento materiale della fattispecie disciplinare contestata, mancando elementi sufficienti per poter affermare – oltre ogni ragionevole dubbio - che le frasi riportate siano state effettivamente pronunciate;
- b) l'inidoneità delle dichiarazioni in esame a ledere l'altrui reputazione, essendo state pronunciate nell'esercizio di un diritto di critica costruttiva nel segno del costante miglioramento dell'organizzazione dell'attività sportiva;
- c) il difetto dell'elemento psicologico (dolo generico) perché, al momento di rilasciare l'intervista, i sullodati dirigenti non avevano contezza che le loro dichiarazioni sarebbero state inserite in un articolo dal contenuto complessivamente diffamatorio;
- d) l'inapplicabilità del principio della responsabilità diretta nei procedimenti disciplinari;
- e) l'insussistenza della responsabilità diretta della Società per difetto del collegamento soggettivo, dal momento che l'intervista de qua non fu rilasciata dai prefati nella loro qualità di dirigenti del sodalizio sportivo, perché qualunque tifoso avrebbe potuto muovere le medesime critiche.

I deferiti hanno chiesto di essere ascoltati e, sulla scorta dei motivi innanzi riportati, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- in via principale: proscioglimento per infondatezza in fatto e diritto dei capi d'incolpazione in rubrica;
- in via gradata: applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia.

Alla riunione odierna sono presenti, per la Procura federale l'Avv. Gian Maria Camici il quale impugna e contesta e chiede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor De Cecco Giuseppe Alfonso, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e quella dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- al Signor Edmondo Maurizio, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e quella dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- al Signor Sebastiani Daniele, la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) e quella dell'ammenda di € 5.000, 00 (Euro cinquemila/00);
- alla Società Delfino Pescara 1936 Srl, la sanzione dell'ammenda di € 15.000, 00 (Euro quindicimila/00);

nonché il patrono dei deferiti Avv. Flavia Tortorella, la quale si riporta alla memoria difensiva agli atti, concludendo per il completo proscioglimento di tutti i deferiti o l'applicazione di una sanzione minima.

La Commissione Disciplinare Nazionale osserva che:

a) le persone fisiche deferite, a parere della Commissione, hanno sostanzialmente confermato di aver rilasciato, al termine della gara Foggia - Pescara del 25 aprile 2010, dichiarazioni alla stampa avente il valore – come evidenziato a pag. 11 della memoria difensiva agli atti - di *una mera esternazione relativa all'andamento della partita in quanto tale, al "fatto", al "caso", al "destino", comunque lo si voglia chiamare*". I prefati hanno infatti precisato (a pag. 4 di detto atto) che da discorsi molto più complessi sono state

estrapolate le frasi di poi inserite nell'articolo, modificando però la reale volontà comunicativa.

A ben vedere, quindi, i deferiti non negano di aver pronunciato i giudizi e i rilievi di cui è cenno, anche se annotano a pag. 20 che "...*qualunque tifoso avrebbe potuto pronunciare le medesime identiche frasi*".

Richiamata l'attenzione sul fatto che le norme di comportamento di cui al CGS riguardano solo i soggetti destinatari di detta disciplina, per cui è ben diversa la valutazione di un fatto se il suo autore è o non assoggettato all'Ordinamento sportivo, rileva che i deferiti non hanno mai richiesto alla testata "*Il Centro*" di pubblicare una smentita ufficiale in ordine alle dichiarazioni virgolettate loro ascritte e riportate nell'edizione del 27 aprile 2010, nel contesto dell'articolo a firma di Luigi di Marzio.

E' di tutta evidenza come sia stata raggiunta la prova della riferibilità delle dichiarazioni in esame ai deferiti, sicché ogni ulteriore annotazione appare superflua.

b) Per quel che concerne il contestato intento lesivo delle dichiarazioni rese, l'attribuzione in termini di certezza a taluni (arbitro e Organi istituzionali della FIGC) di fatti rimasti non accertati non perde il connotato della illiceità sol perché – come sostenuto - inserita all'interno di un diritto di critica costruttiva. Ed infatti, costituisce causa di giustificazione soltanto la critica che rispetti la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppi attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze non vere, dato che, in questo caso, la critica diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione.

Conferma l'assunto quanto statuito dall'art. 5, punto 3, del CGS, lì dove si precisa che "*L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato*": agli atti del procedimento, però, non v'è traccia alcuna di un benché minimo indizio che possa suffragare in qualche modo una sola delle affermazioni contestate.

c) Ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico nel caso che occupa non è necessaria l'intenzione di offendere i soggetti nel sentimento del loro onore o della loro reputazione (*animus iniurandi o diffamandi*), dal momento che le norme di riferimento, artt. 3 e 5 del CGS, non postulano alcuna ipotesi di dolo specifico, essendo sufficiente il dolo generico e cioè la volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l'altrui onore o l'altrui reputazione.

Considerato che le espressioni adoperate hanno una consistenza lesiva intrinseca, che non può essere sfuggito ai deferiti i quali le hanno usate proprio per dare maggiore efficacia al loro rivendicato "diritto di critica", non è necessario alcuna particolare indagine sulla presenza o meno dell'elemento psicologico, anche perché le dichiarazioni furono fatte – come dichiarato dai deferiti - nel corso di una conferenza stampa e, quindi, nella piena consapevolezza che quanto dichiarato sarebbe stato certamente portato a conoscenza dei lettori della testata giornalistica "*Il Centro*".

d) Il dubbio sollevato dalla difesa dei deferiti in ordine alla riferibilità delle dichiarazioni in esame alle persone fisiche, quali tifosi del sodalizio, e non già quali dirigenti di essa, non ha pregio alcuno.

Ed invero, in primo luogo non si può condividere la suggestiva ed originale tesi prospettata, secondo cui i deferiti parteciparono alla conferenza stampa solo dopo aver dismesso le loro vesti di dirigenti e, in secondo luogo, rileva sottolineare che se così fosse

in astratto, il principio della responsabilità delle Società, sancito dall'art. 4 del CGS, sarebbe svuotato di ogni contenuto per l'oggettiva impossibilità di sua applicazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale

P.Q.M.

dichiara i deferiti colpevoli delle violazioni loro ascritte in rubrica e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor De Cecco Giuseppe Alfonso, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- al Signor Edmondo Maurizio, la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- al Signor Sebastiani Daniele, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- alla Società Delfino Pescara 1936 Srl, la sanzione dell'ammenda di € 10.000, 00 (Euro diecimila/00);

(103) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. DOMENICO CRISAFULLI (Calciatore già tesserato per la Società GSD Enna Calcio, attualmente tesserato per la Società ACRD Acicatena), AVVERSO DELIBERA CDT presso CR Sicilia - CU N°. 54/CDT 6 del 14.9.2010 - (nota Deferimento N°. 288/1197pf09-10/MS/vdb del 9.7.2010).

La Commissione,

letto il reclamo avanzato dal calciatore Domenico Crisafulli, avverso la sanzione della squalifica sino al 31 ottobre 2010, inflittagli dalla C.D.T., pubblicata sul C.U. N°. 54 del 14 settembre 2010,

osserva:

La Procura Federale con atto del 9 luglio 2010, deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia alcuni calciatori della GSD Enna calcio, tra i quali il Crisafulli, per violazione dell'art. 1 commi 1,3,5 CGS e dell'art. 92 comma 1 delle N.O.I.F.

La Società Enna calcio, militante in Eccellenza A, segnalava al Presidente del Comitato Regionale Sicilia, il comportamento antisportivo di alcuni suoi calciatori, tra i quali il Crisafulli, che il 24 gennaio c.a. si erano rifiutati di scendere in campo, per motivi inerenti un contenzioso economico, obbligando la Società stessa a convocare *ad horas* altri tesserati.

La compiuta istruttoria, acclarava la fondatezza della denuncia anche se in termini diversi rispetto a quelli rappresentati dalla Società.

Era emerso, infatti, che i calciatori lamentando da tempo la mancata corresponsione, da parte della Società, dei rimborsi contrattualmente riconosciuti, avevano preavvertito che in occasione della gara con il Marsala non sarebbero scesi in campo, tant'è che la GSD Enna Calcio, nella mattina del 24 gennaio aveva potuto convocare i giovani in numero appena sufficiente ad iniziare la gara; gara che dopo soli 8 minuti era stata sospesa dall'arbitro, perché essendosi infortunato uno dei giovani, era venuto meno il numero minimo dei partecipanti.

Accertati i fatti nei termini indicati la Procura federale deferiva tutti i tesserati e la stessa Società innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale che decidendo nei confronti di

tutti i deferiti, tra i quali il Crisafulli, comminava a quest'ultimo la squalifica sino a tutto il 31 ottobre 2010.

Avverso detta sanzione il tesserato ha proposto reclamo, assumendo che nessuna violazione dei doveri e degli obblighi di lealtà sportiva ex art. 1 comma 1 e 5, CGS, era stata dallo stesso commessa in quanto, come evidenziato nella memoria difensiva e come più volte ribadito, la Società era stata in più occasioni avvertita che, se non avesse pagato i rimborsi da tempo reclamati da tutti i calciatori, li stessi non sarebbero scesi in campo.

Oppone inoltre il Crisafulli, che proprio la perdurante inadempienza della Società poneva il medesimo, disoccupato e residente in Catania, nelle condizioni di non poter adempiere i doveri e gli obblighi derivanti dal rapporto che egli aveva con la Società stessa.

Oppone, ancora il reclamante, in ordine alla violazione dell'art. 92, comma 1, N.O.I.F., che la mancata presentazione innanzi all'organo inquirente non è dovuta a sua inerzia, ma alla omessa notifica della convocazione da parte della Società presso la quale il medesimo all'atto del tesseramento risultava domiciliato.

Le doglianze sono infondate e non possono, quindi essere accolte.

La decisione di non scendere in campo, compromettendo seriamente e gravemente l'esito dell'incontro ed il regolare svolgimento della gara (tant'è che la partita è stata sospesa dall'arbitro all'8° minuto del 1° tempo, per insufficienza del numero minimo dei partecipanti della Società Enna ha determinato la perdita della gara per 3 a 0 incidendo in tal modo anche sul regolare svolgimento del campionato.

Anche la doglianza espressa in relazione alla contestata violazione dell'art. 92 comma 1, N.O.I.F., e la conseguente giustificazione non appaiono accoglibili, in quanto la convocazione inviata dall'Ufficio della Procura federale s'intende perfezionata con la notifica alla Società presso la quale è iscritto il tesserato. La omessa comunicazione da parte della Società al destinatario è fatto che deve essere provato e non ipotizzato.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto dal Sig. Domenico Crisafulli e conferma la sanzione della squalifica sino al 31 ottobre 2010; ordina incamerarsi la tassa versata.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Alessandro Vannucci, Presidente F.F., dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Marco Santaroni; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 20 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(117) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO TROIA (Amministratore Unico e delegato nonché Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl) E DELLA SOCIETÀ AS ANDRIA BAT Srl - (nota N°. 1747/1435pf09-10/AM/Segr. del 29.9.2010).

Con provvedimento del 29.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Sebastiano Troia, Amministratore unico e delegato nonché Legale rappresentante della Società AS Andria Bat Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in ragione della carica ricoperta in seno alla Società AS Andria Bat Srl, nello

specifico per avere provveduto al deposito in data 24.07.2009, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, del contratto concernente il vincolo di tesseramento e l'accordo economico con il calciatore SY Ousmane recante firma disconosciuta e, pertanto, non veridica e contenente condizioni economiche e durata modificate rispetto a quelle originariamente indicate in seno al contratto stipulato con il medesimo calciatore in data 14.08.2008, depositato il 16.8.2008; la Società AS Andria Bat Srl, ex art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Sebastiano Troia e la Società AS Andria Bat Srl, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Sebastiano Troia e la Società AS Andria Bat Srl, tramite il proprio legale hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' articolo 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Sebastiano Troia, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AS Andria Bat Srl, sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Sebastiano Troia;*
- ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società AS Andria Bat Srl;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il giorno 20 ottobre 2010.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

